

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

ACAP

Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

AISE

Associazione Imprese
Servizi Elicotteristici

ANIP

Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE

Associazione Imprese Servizi
di Recapito Postale e Parcel

ASSOAMBIENTE

Associazione Imprese
Servizi Ambientali

ASSOPOSTE

Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIFERR

Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

UNIPOST

Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE

Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Oggetto: Appalti pubblici - Atto di segnalazione ANAC 1/2015 a Governo e Parlamento su verifiche antimafia.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con l'Atto di segnalazione a Governo e Parlamento del 21 gennaio 2015 n. 1 (all.) formula alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia che le stazioni appaltanti devono effettuare obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List), secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 52, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), come sostituito dall'art. 29, comma 1, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*".

Secondo l'ANAC si pone, infatti, la necessità di un chiarimento del quadro normativo di riferimento che, da una parte, impone come obbligatorio l'utilizzo del citato elenco da parte delle stazioni appaltanti, ma, dall'altro, non prevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo elenco, ciò tenuto anche conto del fatto che l'art. 2, comma 2 del D.P.C.M 18 aprile 2013 disciplina la citata iscrizione in termini volontari.

In assenza di una indicazione esplicita, secondo l'ANAC sarebbe opportuno valutare se modificare il citato DPCM 18 aprile 2013 nel senso di prevedere espressamente l'obbligatorietà dell'iscrizione negli elenchi di fornitori, in attuazione della novella normativa introdotta dal combinato disposto dei commi 1 e 2, dell'art. 29, del citato D.L. 90/2014, salvo ogni altra modifica dello stesso comma 52, art. 1, L. 190/2012 nel senso di esplicitare l'obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese impegnate in settori a rischio (di cui all'art. 1, comma 53, L. 190/2012).

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Lorenzo Gradi)



Allegato
GR/mf

00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 19 955
fise@fise.org

20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 73 960 392
fise.milano@fise.org

www.fise.org